



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

CONVENZIONE CON “IL FIORE D’ORIENTE” PER L’EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA’ DI SHIATSU A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA REMS DI CASALE DI MEZZANI

TRA

l’Azienda USL di Parma, d’innanzi semplicemente “AUSL”, con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, Dr.ssa _____, nata a _____ (____) il _____, C.F. _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Strada del Quartiere 2/a, che agisce in nome e per conto dell’AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

E

“Il Fiore d’Oriente” di _____, con sede a Lesignano dè Bagni (PR) in Borgo Segantini n. 8,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

“Il Fiore d’Oriente” si impegna ad effettuare attività di shiatsu a favore degli ospiti della REMS di Casale di Mezzani, secondo i termini previsti dal progetto presentato per l’anno 2018. L’attività verrà condotta dagli operatori, coordinati dal Sig. _____ e si terrà presso le summenzionate strutture.

ART. 2

“Il Fiore d’Oriente” si impegna a condurre l’attività, nel corso di 60 ore di pratica, per trattamenti individuali di circa mezz’ora ciascuno. L’articolazione dell’attività sarà concordata con la referente per le attività riabilitative della REMS di Casale di Mezzani.

ART. 3

L’AUSL riconosce a “Il Fiore d’Oriente” la somma di euro 1.320,00 IVA esente; tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore del DAI-SMDP.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant’altro, nulla escluso, è a carico de “Il Fiore d’Oriente”.

L’AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 4

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2018.

ART. 5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte dell'Associazione degli impegni assunti, l'AUSL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

ART. 6

In applicazione dell'art. 2, comma 3 quater, del “*Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Parma*” approvato con deliberazione n. 893 del 31 dicembre 2013, ogni operatore del Gestore è tenuto all'osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto. Il Codice, scaricabile accedendo alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Anticorruzione” del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma (www.ausl.pr.it), costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto.

ART. 7

1. L'Associazione è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. Z6021A63D1 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART.8

L'affidamento del servizio include la designazione del cogestore quale “Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali” deputato:

- all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (d'innanzi, anche “Codice”), dall'Allegato B del Codice, dalle linee guida aziendali in materia di protezione dei dati personali e dalle eventuali disposizioni esplicitate nell'incarico;
- alla predisposizione dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed alla verifica circa l'avvenuta adozione di modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- alla garanzia, ove giungano richieste verbali ai sensi dei commi 1-2 dell'art. 7 del Codice, di debito riscontro orale, anche tramite propri incaricati, secondo le modalità impartite dal Coordinatore del diritto d'accesso;
- alla tempestiva trasmissione delle istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto/orale al responsabile del trattamento, al fine di consentire allo stesso di fornire risposte nei termini e nei modi indicati dal Codice;

- a fornire al responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali ed a fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alle linee guida aziendali in materia di protezione dei dati personali;
- ad attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del Codice ed a trasmettere tale attestazione al Responsabile della sicurezza;
- ad ogni altro compito ritenuto adeguato in relazione al servizio da erogare.

La designazione è indicata nel pertinente contratto ed acquista piena efficacia con la sottoscrizione d'esso.

ART. 9

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, _____

Per "Il Fiore d'Oriente"

Il Direttore
Distretto di Parma